



Bruxelles, 26.6.2017
COM(2017) 540 final

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire
assistenza all'Italia**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente decisione riguarda la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) per un importo pari a 1 196 797 579 EUR per fornire assistenza all'Italia a seguito di una serie di terremoti che hanno colpito l'Abruzzo, il Lazio, le Marche e l'Umbria tra l'agosto 2016 e il gennaio 2017. La mobilitazione è accompagnata dal progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 4/2017¹ che propone di iscrivere gli stanziamenti necessari, sia in impegni che in pagamenti, nel bilancio generale 2017, dopo avere detratto l'anticipo di 30 000 000 EUR già versato nel 2016.

2. INFORMAZIONI E CONDIZIONI

Il 16 novembre 2016 la Commissione ha ricevuto una prima domanda di assistenza finanziaria a titolo del FSUE, in relazione a una serie di terremoti che hanno colpito l'Abruzzo, il Lazio, le Marche e l'Umbria, e i cui primi danni sono stati registrati il 24 agosto 2016. Questa domanda iniziale era incompleta in quanto una seconda serie di terremoti si era verificata alla fine di ottobre 2016 e la valutazione degli ulteriori danni non era ancora stata effettuata. Il 18 gennaio 2017, poco prima della data prevista di presentazione della domanda aggiornata, si è verificata una terza serie di forti scosse. Di conseguenza, il 15 febbraio 2017 le autorità italiane hanno presentato una domanda aggiornata, corredata di stime rivedute, che riportava tutti i danni registrati tra il 24 agosto 2016 e il 18 gennaio 2017.

La Commissione ha esaminato la domanda in conformità al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("il regolamento FSUE")², in particolare agli articoli 2, 3 e 4. Gli elementi principali della valutazione sono riportati in appresso.

- (1) Nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 18 gennaio 2017, una serie di forti scosse di terremoto di magnitudo compresa tra 5,9 e 6,5 della scala Richter seguite da un intenso sciame sismico, ha colpito ampie zone della catena appenninica nell'Italia centrale, in particolare nelle regioni dell'Abruzzo, del Lazio, delle Marche e dell'Umbria.
- (2) I terremoti sono fenomeni naturali e rientrano pertanto nel campo d'applicazione principale del FSUE.
- (3) La domanda iniziale dell'Italia è pervenuta il 16 novembre 2016, entro il termine di 12 settimane dal 24 agosto 2016, data della constatazione del primo danno. Nella domanda le autorità italiane hanno sottolineato che la valutazione dei danni era incompleta e che gli importi indicati erano provvisori. La domanda definitiva è stata ultimata il 15 febbraio 2017 ed include i danni verificatisi tra il 24 agosto 2016 e il 18 gennaio 2017.
- (4) In tale domanda l'Italia ha chiesto il versamento di un anticipo ai sensi dell'articolo 4 *bis* del regolamento FSUE. Il 29 novembre 2016 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2016) 7861 con cui ha concesso un anticipo di 30 000 000 EUR (l'importo massimo consentito a norma del regolamento FSUE) a valere sul previsto contributo finanziario del FSUE. La somma è stata quindi

¹ COM(2017) 541 del 26.6.2017.

² Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3), modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143).

integralmente versata all'Italia.

- (5) Le autorità italiane hanno calcolato che il totale dei danni diretti causati dalla catastrofe ammonta a 21 878,8 milioni di EUR. Tale importo rappresenta l'1,36% dell'RNL italiano e supera la soglia di mobilitazione del FSUE in caso di "grave catastrofe" - pari a 3 312,2 milioni di EUR - prevista per l'Italia nel 2016 (3 miliardi di EUR a prezzi del 2011). Dato che la stima del totale dei danni diretti è superiore alla soglia per catastrofi gravi, la catastrofe è considerata una "catastrofe naturale grave".
- (6) Per quanto riguarda l'impatto e le conseguenze della catastrofe, il terremoto del 24 agosto 2016 ha causato la morte di 299 persone e il ferimento e il ricovero di 390 persone. Le scosse di ottobre non hanno causato vittime mentre quelle di gennaio hanno provocato altre 34 vittime. Il numero di persone che hanno avuto bisogno di assistenza nei mesi successivi alle scosse del 26 e del 30 ottobre 2016 ha raggiunto un picco il 7 novembre, con quasi 32 000 persone assistite. Migliaia di persone hanno dovuto essere evacuate, tra cui i pazienti dagli ospedali umbri. L'8 novembre 2016 le persone bisognose di assistenza superavano le 30 000 unità nelle quattro regioni colpite. Di queste, circa 11 000 sono state alloggiate in alberghi e strutture ricettive sia nelle zone direttamente colpite lungo le coste delle Marche che nell'entroterra umbro, mentre altre sono state ospitate presso strutture pubbliche messe a disposizione dai comuni. Nella zona già gravemente colpita dai terremoti di agosto e ottobre si sono registrate nuove scosse il 18 gennaio 2017 le quali, associate a forti nevicate che hanno causato l'isolamento di numerosi paesi dell'Abruzzo, hanno sconvolto le condizioni di vita della popolazione colpita. Le operazioni di ricerca e soccorso si sono rivelate estremamente complesse.
- (7) L'area colpita dal terremoto del 24 agosto 2016 è una zona a prevalente vocazione agricola e turistica. Le infrastrutture di molte aziende agricole (stalle, magazzini e rimesse) sono state danneggiate. Nelle zone colpite delle Marche e dell'Umbria il numero delle imprese di servizi e delle imprese industriali è notevolmente più elevato rispetto alle altre aree interessate. I danni subiti dalle imprese in queste regioni sono ingenti. Inoltre, i fenomeni sismici hanno avuto ripercussioni molto negative sul settore del turismo, che era fiorente in tutta la zona. Numerosissime case di villeggiatura situate nei parchi nazionali sono risultate gravemente danneggiate. Poiché i terremoti hanno colpito molte città medievali situate in zone di montagna, anche i danni al patrimonio culturale sono considerevoli. Ad esempio, il centro di Amatrice è stato distrutto dal sisma del 24 agosto, mentre il terremoto del 30 ottobre ha distrutto la basilica trecentesca di San Benedetto a Norcia.
- (8) Le autorità italiane hanno stimato che il costo delle operazioni essenziali di emergenza e recupero ammissibili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento FSUE è pari a 2 149 363 344 EUR, cifra che è stata ripartita tra i vari tipi di interventi. La quota maggiore dei costi stimati riguarda il ripristino della funzionalità delle infrastrutture, in particolare le strade, e i costi dei servizi di soccorso e delle misure provvisorie di alloggio.
- (9) Secondo la classificazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) (2014-2020), le zone colpite sono "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate". Le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di riassegnare i finanziamenti dei programmi dei fondi SIE a misure di recupero.

- (10) Per quanto riguarda l'attuazione della normativa UE in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe, non sono attualmente in corso procedimenti di infrazione. L'Italia dichiara che non esiste una specifica normativa dell'Unione in materia di rischio sismico. Tuttavia, ai sensi della normativa dell'Unione in materia di protezione civile³, gli Stati membri effettuano valutazioni del rischio a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato e mettono a disposizione della Commissione una sintesi degli elementi di rilievo in esse contenuti entro il 22 dicembre 2015 e successivamente ogni tre anni. L'Italia rispetta tale disposizione e ha già presentato alla Commissione europea (DG ECHO) la propria valutazione generale dei rischi a livello nazionale.
- (11) Alla data di presentazione della domanda l'Italia non era oggetto di alcun procedimento di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.
- (12) Le autorità italiane hanno confermato che i costi ammissibili non sono coperti da assicurazione.

3. FINANZIAMENTI A TITOLO DELLE DOTAZIONI FSUE 2016, 2017 E 2018

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020⁴ ("il regolamento QFP"), in particolare l'articolo 10, consente la mobilitazione del FSUE nei limiti di un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011). Il punto 11 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (AII)⁵ fissa le modalità di mobilitazione del FSUE.

In considerazione del fatto che la solidarietà è la motivazione fondamentale della creazione del Fondo, la Commissione ritiene che gli aiuti debbano essere progressivi. Ciò significa che, secondo la prassi adottata in passato, la parte dei danni che supera la soglia di mobilitazione del Fondo in caso di "grave catastrofe" (0,6% dell'RNL o 3 miliardi di EUR ai prezzi del 2011, se il primo valore è superiore) dovrebbe determinare un'intensità di aiuto superiore rispetto ai danni al di sotto della soglia. I tassi applicati in passato per determinare l'attribuzione di fondi per le catastrofi gravi sono pari al 2,5% dell'importo dei danni diretti totali al di sotto della soglia e del 6% per la parte dei danni al di sopra della soglia. Per le catastrofi regionali e le catastrofi riconosciute nell'ambito della disposizione relativa ai paesi limitrofi il tasso applicato è del 2,5%.

Il contributo non può superare il costo totale stimato degli interventi ammissibili. La metodologia per calcolare gli aiuti è stata illustrata nella relazione annuale 2002-2003 sul FSUE e approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

Sulla base della domanda presentata dall'Italia, il calcolo degli aiuti a titolo del FSUE, basato sulla stima dei danni diretti totali, è il seguente:

³ Articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

⁴ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁵ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Catastrofe	<i>Danni diretti totali</i> <i>(in milioni di EUR)</i>	<i>Soglia per catastrofe grave</i> <i>(in milioni di EUR)</i>	<i>2,5% dei danni diretti fino alla soglia</i> <i>(in milioni di EUR)</i>	<i>6% dei danni diretti oltre la soglia</i> <i>(in EUR)</i>	Importo totale dell'aiuto proposto <i>(in EUR)</i>
ITALIA	21 878,767	3 312,242	82 806 050	1 113 991 529	1 196 797 579
TOTALE					1 196 797 579

L'importo totale disponibile per la mobilitazione del FSUE all'inizio del 2017 era pari a 1 115 121 612 EUR, cifra che corrisponde alla somma della dotazione per il 2017, pari a 563 081 210 EUR (ossia 500 000 000 EUR a prezzi 2011), in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento QFP, e dell'intera dotazione 2016, pari a 552 040 402 EUR (ossia 500 000 000 EUR a prezzi 2011) che era rimasta inutilizzata ed era stata riportata all'esercizio successivo, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento QFP.

L'importo che può essere mobilitato in questa fase dell'esercizio 2017 è pari a 902 826 499 EUR. Tale cifra corrisponde all'importo totale disponibile per la mobilitazione del FSUE all'inizio del 2017 (1 115 121 612 EUR) al netto della precedente mobilitazione⁶ (71 524 810 EUR) e dell'importo di 140 770 303 EUR trattenuto al fine di rispettare l'obbligo di conservare il 25% della dotazione annua del 2017 fino al 1° ottobre 2017, come stabilito dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento QFP.

Tale importo non è sufficiente a coprire l'intera mobilitazione del FSUE per l'Italia. Tuttavia, la Commissione ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento QFP e propone di coprire la differenza di 293 971 080 EUR (1 196 797 579 EUR meno 902 826 499 EUR a titolo della dotazione di bilancio per il 2017) attingendo allo stanziamento annuale disponibile per il 2018.

Tabella ricapitolativa - Finanziamento FSUE	Importo in EUR
Dotazione 2016 riportata al 2017	552 040 402
Dotazione 2017	563 081 210
Totale disponibile all'inizio del 2017	1 115 121 612
Meno importi mobilitati nel 2017	-71 524 810
Meno 25% dotazione 2017 trattenuto	-140 770 303
Importo massimo attualmente disponibile (dotazioni 2016 + 2017)	902 826 499
Saldo residuo - anticipo dotazione 2018	293 971 080
Importo totale dell'aiuto proposto all'Italia	<u>1 196 797 579</u>

⁶ Decisione (UE) 2017/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza al Regno Unito, a Cipro e al Portogallo (GU L 111 del 24.4.2017, pag. 6) e il relativo bilancio rettificativo n. 1/2017 (GU L 136 del 24.5.2017, pag. 1).

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza all'Italia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea⁷, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria⁸, in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- 1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza per dimostrare solidarietà verso la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
- 2) Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio⁹. L'intera dotazione 2016 è rimasta inutilizzata ed è stata riportata all'esercizio successivo, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento QFP. La dotazione per il 2017 non è stata ancora utilizzata.
- 3) Il 16 novembre 2016 l'Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in relazione al terremoto che ha colpito l'Abruzzo, il Lazio, le Marche e l'Umbria il 24 agosto 2016. Successivamente, nuovi terremoti hanno colpito le zone già interessate, aumentando notevolmente il livello dei danni dichiarati in precedenza. Il 15 febbraio 2017 l'Italia ha quindi presentato la domanda definitiva, corredata di stime rivedute che comprendono tutti i danni verificatisi tra il 24 agosto 2016 e il 18 gennaio 2017.
- 5) La domanda dell'Italia è conforme alle condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario del Fondo, come stabilito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
- 7) È opportuno pertanto procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario all'Italia.

⁷ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

⁸ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁹ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

- 8) Poiché l'importo che può essere mobilitato per il 2017 non copre l'intero contributo, la differenza dovrebbe essere finanziata con l'importo annuo disponibile per il 2018, come previsto all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.
- 9) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data dell'adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2017, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato per erogare all'Italia l'importo di 1 196 797 579 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal [data dell'adozione]**.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

** Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.